



FNOMCeO

*Il Presidente
della Commissione per gli iscritti
all'Albo degli Odontoiatri*

Dr. M. Poladas

Sig.ra E.Catarinangeli

16 APR. 2009

**Ai Presidenti delle Commissioni
per gli Iscritti all'Albo degli Odontoiatri
e-mail**

**OGGETTO : Prestazioni
professionali gratuite : art. 54
Codice di Deontologia.**

FNOMCEO 16/04/09
RGP.0004319 2009
CI. 20.01/13

Molti Presidenti CAO sollevano il problema concernente la correttezza deontologica di iniziative variamente poste in essere dagli iscritti per quanto riguarda l'offerta di prestazioni gratuite nell'ambito, come spesso accade, di campagne di informazione sanitaria rivolte alle scuole o ad altre istituzioni.

Riteniamo che tali attività debbano ricondursi nell'ambito dell'art. 54 del Codice di Deontologia che nell'ultimo comma testualmente prevede : "Il medico può, in particolari circostanze, prestare gratuitamente la sua opera purché tale comportamento non costituisca concorrenza sleale o illecito accaparramento di clientela".

Altro punto di riferimento deontologico è quello relativo all'art. 65 che, seppure dedicato espressamente alla società tra professionisti, va interpretato in senso generale.

Ci si riferisce in particolare al primo comma che prevede : "I medici sono tenuti a comunicare all'Ordine territorialmente competente ogni accordo, contratto o convenzione privata diretta allo svolgimento dell'attività professionale al fine della valutazione della conformità ai principi di decoro, dignità e indipendenza della professione".

In buona sostanza, qualsiasi iniziativa concernente prestazioni professionali gratuite anche quando fossero svolte nell'ambito di una opportuna informazione sanitaria, devono essere preventivamente soggette all'esame dei competenti organi ordinistici e comunque non devono tradursi, neanche indirettamente, in interventi volti a promuovere la propria attività professionale attraverso una concorrenza sleale ed un esplicito accaparramento di clientela.

Ci rendiamo conto di essere di fronte ad un passaggio delicato che però non può esimere gli Ordini dal valutare i comportamenti degli iscritti e dall'intervenire quando sia

necessario, per evitare comportamenti non consoni alla
deontologia professionale.

Cordiali saluti

 - Giuseppe Renzo -